


# COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO E NORME DI COMPORAMENTO**

*Approvato con Delibera C.C. n. 88 del 14.12.2022  
Parzialmente modificato con Delibera di CC n.*

## PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, titolare delle concessioni Demaniali Marittime all'interno dell'APPRODO TURISTICO, destina i seguenti ormeggi AI NUCLEI FAMILIARI CON MODALITA' TIPOLOGIA e quantità come sotto riportate:

Ormeggi al pontile per natanti con lunghezza con max mt. 9,99 riservati al nucleo familiare  
RESIDENTE AD USO DIPORTO fino a un massimo \_\_\_\_\_ di: **N.79**

Pontile Piazza Matteotti/Via Vitaliani (Rosa dei Venti) **N.16** posti così distribuiti:

**dal N°1 al N°3** per natanti tipo motoscafo, lancia o gommone massima lunghezza mt. 5,60 (tot. 3 posti);  
**dal N°4 al N°6 + N°8** per natanti tipo motoscafo, lancia o cabinato da mt. 5,61 a mt. 7,00 (tot. 4 posti);  
**dal N°9 al N°13** per natanti tipo motoscafo, lancia o cabinato da mt. 7,01 a mt. 7,50 (tot. 5 posti);  
**dal N°14 al N°17** per natanti tipo gommone lunghezza max mt. 5,00 (tot. 4 posti).

Pontile nuovo Via Vitaliani (c/o Caravella – Delfino Verde) **N.63** posti così distribuiti:

**dal N°18 al N°62** per natanti tipo gozzo, motoscafo, lancia, cabinato o gommone  
massima lunghezza mt. 6,50 (tot. 45 posti);  
**dal N°63 al N°80** per natanti tipo motoscafo, lancia, cabinato o vela massima lunghezza mt. 9,99  
e massima larghezza mt. 3,00 (tot. 18 posti).

Ormeggi CAMPI BOE per natanti con lunghezza max mt. 9,99 riservati al nucleo familiare  
RESIDENTI AD USO DIPORTO fino a un massimo \_\_\_\_\_ di: **N.47**

Campo Boe La Rossa **N.44** posti per natanti tipo motoscafo, lancia, gommone, gozzo, pilotina e  
vela lunghezza max mt. 9,99 così distribuiti:

**dal N°2 al N°6; dal N°8 al N°9 e dal N°15 al N°19 + N°21** (4ª fila partendo dalla spiaggia)  
massima lunghezza mt. 9,99 (tot.13 posti);  
**dal N°23 al N°26 e dal N°33 al N°42** (3ª fila partendo dalla spiaggia) massima lunghezza mt. 7,50  
(tot.14 posti);  
**dal N°43 al N°59** (2ª fila partendo dalla spiaggia) massima lunghezza mt. 7,50 (tot.17 posti);

Campo Boe Via Vitaliani (antistanti pontile Rosa dei Venti) **N.3** posti per natanti tipo motoscafo, lancia, gommone  
o gozzo lunghezza max mt. 5,50 così distribuiti:

**da N°72 a N°74** (fila unica antistanti la spiaggia) massima lunghezza mt. 5,50 (tot.3 posti).

---

## ARTICOLO 1

### (Oggetto)

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli ormeggi:

- Ai Nuclei Familiari Residenti con imbarcazioni ad uso diporto negli spazi acquei disponibili dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro per natanti di lunghezza fuori tutto max fino a mt. 9,99.

E' prevista una sola assegnazione per nucleo familiare, ed è consentito fare la domanda al coniuge più anziano di residenza, purché l'uso venga effettuato da un appartenente del nucleo familiare. Non è prevista assegnazione se uno dei componenti del nucleo familiare già detenga un ormeggio, a qualsiasi titolo, nello specchio acqueo di Porto Azzurro e zone limitrofe.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento per la Gestione dell'Approdo Turistico di Porto Azzurro approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 18/12/2014 e ss.m.ii., Regolamento del Gestore titolare della gestione dei servizi per l'esercizio degli ormeggi all'interno della Marina di Porto Azzurro, al Codice della Navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

## ARTICOLO 2

### (Bando)

La Giunta Comunale assegna i posti ormeggio per nucleo familiare Residente, previa pubblicazione di apposito bando, che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato nei mesi da NOVEMBRE a FEBBRAIO con cadenza triennale.

## ARTICOLO 3

### (Modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la concessione temporanea viene presentata su apposito stampato entro il termine fissato nel bando dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Porto Azzurro, tramite il servizio postale all'indirizzo "Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami, già Banchina IV Novembre, n. 19- 57036 Porto Azzurro (LI)", tramite presentazione a mano presso il Protocollo Comunale, o a mezzo email allegando un unico file in formato pdf comprensivo di tutti i documenti richiesti.

Le domande incomplete, carenti della documentazione richiesta, saranno escluse d'ufficio.

## ARTICOLO 4

### (Dati richiesti nella domanda per Nuclei Familiari Residenti)

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione dell'ormeggio riservato al nucleo familiare residente ad uso DIPORTO. E' prevista una sola domanda per nucleo familiare, accoglibile la domanda presentata dal coniuge residente più anziano.

La domanda deve contenere obbligatoriamente (modulo A):

- Periodo dell'uso dell'ormeggio (annuale).
- I dati anagrafici del richiedente e nucleo familiare (cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito telefonico).
- Indirizzo posta elettronica email (consentito fornire email di un familiare).
- I dati relativi alla residenza anagrafica (via, numero civico, comune, provincia, c.a.p.).
- Data di prima residenza ed anzianità di residenza stabile nel Comune di Porto Azzurro.
- Certificato storico di residenza comprovante gli anni dichiarati.
- La non disponibilità di altro ormeggio, anche come socio o legale rappresentante di società inerenti al mare a scopo di lucro, a qualsiasi titolo, in specchi acquei comunali e zone limitrofe.
- Autocertificazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da parte del dichiarante o di un componente del suo nucleo familiare la cui veridicità verrà accertata ogniqualvolta l'Ufficio lo ritenga opportuno o tramite controlli a campione;

Le informazioni obbligatorie relative all'unità di navigazione ad uso diporto da indicare nella domanda sono:

- Caratteristiche dell'unità di navigazione (pilotina, motoscafo, fischerman, lancia, gozzo, barca a vela, cabinato, gommone, altro).
- Tipo di materiale dell'unità di navigazione (vetroresina, legno, gomma, alluminio, altro).
- Nome della imbarcazione.
- Cantiere costruttore.
- Colore.
- Targa.
- Lunghezza fuori tutto misurato in cm.
- Larghezza misurata in cm.
- Pescaggio.
- L'indicazione del tipo di propulsore (remi, vela, deriva fissa o deriva mobile, motore idrogetto, motore fuoribordo, motore entrofuoribordo, motore entrobordo).
- Tipo di alimentazione del motore (miscela, benzina, diesel).
- Marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio CV o KW.
- Numero patente nautica e data di rilascio, ove necessaria.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda viene allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- Fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 X 15 dell'unità di navigazione.
- Fotocopia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
- Fotocopia polizza assicurativa dell'unità di navigazione, compresa copertura R.C. (comprovante l'uso attuale dell'unità di navigazione) a nome del richiedente posto barca o del coniuge o di altro componente il nucleo familiare.
- Fotocopia dove esiste dell'estratto R.I.D. Registro Imbarcazioni Diporto, (chi lo detiene).
- Fotocopia patente nautica a nome del richiedente posto barca o coniuge o di altro componente il nucleo familiare.

N.B. Le domande non complete dei dati obbligatori richiesti non saranno ammesse.

#### ARTICOLO 5

(Dati richiesti per aventi diritto legge Ex L. 104/92)

Nell'ambito degli ormeggi al pontile disponibili, sono riservati fino a un massimo di n. 3 posti max. lunghezza mt. 9,99, agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 104/92.

Oltre alla domanda, di cui all'articolo 4, da compilarsi a cura del soggetto medesimo ovvero del rappresentante del nucleo familiare di appartenenza, il richiedente dovrà compilare ulteriore modulo B, a cui dovrà allegare la documentazione e la certificazione della A.S.L. comprovante la invalidità.

Gli ormeggi saranno assegnati sulla base di una graduatoria in ordine di gravità e anzianità della minorazione, compatibilmente con la disponibilità degli ormeggi in relazione alla massima lunghezza consentita.

#### ARTICOLO 6

(Modalità di assegnazione posti barca nuclei familiari residenti)

I posti ormeggio per nucleo familiare residenti ad uso diporto, per natanti fino a mt. 9,99 fuori tutto, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- |                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Ogni anno di residenza fino ad un massimo di 60 punti<br>Concorrono a sommatoria di permanenza anche residenze discontinue        | Punti 1  |
| b) Residenza dalla nascita (Iscritti all'anagrafe del Comune di Porto Azzurro dalla data di nascita senza alcun cambio di residenza) | Punti 15 |

**c) In ogni bando si riconosce punteggio aggiuntivo per i residenti iscritti nell'ultima graduatoria approvata, a condizione che siano, altresì, in regola con i pagamenti pregressi inerenti i posti barca, che non abbiano rinunciato al posto assegnato o non risultino decaduti a qualunque titolo dalla graduatoria sopradetta**

Punti 15  
Punti 20  
Giovanna Zoppi  
4/10

Nell'ipotesi di parità di punteggio, precede in graduatoria, il richiedente più anziano di età.

Il criterio per l'assegnazione dei posti in base alla graduatoria stilata, funziona a scalare, con inizio dal punteggio più alto, nel caso di parità di punteggio, si procederà dal più anziano al più giovane, occupando i posti dai pontili alle boe, compatibilmente alle dimensioni dell'imbarcazione.

Chi, inserito in graduatoria, rinuncia al posto permette al primo rimasto in lista di attesa di entrare come ultimo assegnatario di boa. Chi invece, rifiuta il posto al pontile galleggiante, per andare alla boa, va ad occupare l'ultimo posto assegnato delle boe.

In caso di rinuncia dell'ormeggio al pontile, la sua sostituzione e quindi la nuova assegnazione, sarà consentita solo con barca di identiche dimensioni del precedente assegnatario.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

## ARTICOLO 7 (Debiti Progressi)

Nei casi di domande presentate da soggetti/persone fisiche, a qualsiasi titolo richiamate nel nucleo familiare, aventi situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (Titolo III), l'istanza verrà ammessa solo a seguito della regolarizzazione del debito.

Le situazioni debitorie per le quali risultano pendenti contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, non rilevano ai fini della eventuale ammissibilità e assegnazione fino a quando i detti contenziosi saranno definiti, con eccezione dei casi in cui emerga l'esistenza di pendenze, a qualsiasi titolo, formalmente accertate, di situazioni debitorie prodotte a seguito di occupazioni abusive di ormeggi comunali, le quali, se presenti, costituirebbero pregiudiziale causa ostativa sia all'ammissibilità sia all'assegnazione, salvo che la piena regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della domanda.

Ai fini della regolarizzazione del debito è ammesso il pagamento rateizzato del debito totale seguendo le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza immediata dall'assegnazione e dalla graduatoria, con l'obbligo di liberare gli ormeggi (boe, banchina e pontili) entro 15 giorni dalla diffida. Qualora il soggetto interessato non provveda all'eventuale rimozione delle imbarcazioni, l'amministrazione procederà a mettere sotto sequestro le imbarcazioni richiamate nelle diffide, procedendo d'ufficio alla rimozione, addebitando le spese a carico dei soggetti inadempienti.

Nel caso di mancata regolarizzazione debitoria entro il termine di presentazione delle domande si procederà all'esclusione di ufficio del richiedente dal bando di assegnazione.

Il competente ufficio Comunale, in sede istruttoria, dovrà certificare la regolarità o la irregolarità di ciascuna posizione debitoria maturata. La certificazione di irregolarità debitoria determinerà l'esclusione d'ufficio dalla possibilità di partecipare al bando di assegnazione.

## ARTICOLO 8 (Commissione-Ammissibilità delle Domande)

L'ammissibilità delle domande, presentate e istruite dal personale allo scopo individuato, verrà determinata da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e così composta:

- Il Sindaco o suo delegato (con diritto di voto)	Presidente
- n. 3 Consiglieri di cui 1 di minoranza (con diritto di voto)	Componenti
- n. 1 Componente dell'Ufficio Tecnico Comunale (con diritto di voto)	Componente
- n. 1 segretario nominato tra i dipendenti comunali (senza diritto di voto)	Segretario
- n. 3 persone appartenenti al Gruppo consultivo (con diritto di voto)	Componenti
- n. 1 consulente tecnico del Sindaco (senza diritto di voto)	Componente

Valutata l'ammissibilità la commissione redige una graduatoria preliminare delle domande aventi ad accedere alla graduatoria a punteggio. Seguiranno ulteriori verifiche, tramite gli uffici competenti, in merito alle misure dei natanti, con eventuali successivi aggiornamenti dei dati utili per la corretta/adequata assegnazione dell'ormeggio e il calcolo effettivo dei canoni dovuti.

La graduatoria definitiva sarà pubblicizzata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 20 giorni consecutivi per eventuali osservazioni contestazioni e ricorsi.

## ARTICOLO 9 (Gruppo Consultivo)

Viene istituito, facente parte integrante della commissione di ammissibilità delle domande (prevista all'art. 7) e con diritto di voto, un gruppo Consultivo, composto da tre persone (n. 3), individuate fra coloro che per esperienza o per attività lavorativa sono fra i maggiori frequentatori e conoscitori dell'approdo turistico.

Il gruppo consultivo è nominato dal Consiglio Comunale, previa disponibilità dei soggetti individuati. Avrà funzione di esprimere parere integrante conoscitivo vincolante, sia sulla veridicità della domanda, sia sull'uso effettivo dell'imbarcazione, nonché su qualsivoglia altra argomentazione che gli altri membri della Commissione di Aggiudicazione, riterranno opportuno acquisire ai fini di un vaglio oggettivamente corretto delle domande di ammissibilità.

Gli uffici competenti (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP./Demanio e Polizia Municipale) svolgeranno attività di verifica e controllo dell'attuazione pratica della graduatoria di assegnazione, riferendo alla Amministrazione Comunale eventuali anomalie od abusi.

## ARTICOLO 10 (Procedura)

Dopo avere esperito le procedure di pubblicazione preliminare, la Giunta Comunale provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione definitiva del posto barca, con prova pratica di ormeggio in mare a campione, effettuata dal richiedente il posto barca o da un componente del suo nucleo familiare.

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Comunale di nominare una Commissione Tecnica per la valutazione della prova di ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Oltre i termini di validità del bando, le domande potranno essere accettate, dopo avere comunque esaurito la graduatoria.

Le suddette domande saranno quindi analizzate direttamente dall'Ufficio Tecnico L.L.P.P./ Demanio, il quale provvederà periodicamente a rielaborare e a redarre ulteriore graduatoria d'ufficio applicando i criteri di punteggio contenuti nel presente regolamento.

## ARTICOLO 11 (Determinazioni delle tariffe)

Le tariffe annuali verranno fissate con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ogni anno per l'anno successivo e, comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, saranno differenziate secondo la tipologia dell'ormeggio assegnato (pontili – boa gavittello, ecc.).

## ARTICOLO 12 (Adempimenti degli assegnatari)

Gli assegnatari dei posti barca devono provvedere al pagamento degli oneri per intero entro 10 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione facendo pervenire al Comune (Ufficio competente) entro e non oltre i 10 giorni sopra citati, copia della ricevuta di versamento, anche per email.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione e conseguente esclusione d'ufficio dalla graduatoria.

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dal Comune.

Tale contrassegno deve essere obbligatoriamente messo bene in mostra sull'unità autorizzata all'ormeggio.

La mancata esposizione fa incorrere nei provvedimenti previsti nell'articolo 17.

All'atto dell'assegnazione, dovrà essere sottoscritta specifica attestazione in ordine all'impegno dell'assegnatario al rispetto del presente Regolamento.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune (Ufficio Tecnico LL.PP. – Demanio), anticipatamente tutte le variazioni delle informazioni riportate nella domanda di autorizzazione.

La mancata osservanza di questo obbligo, porta alla decadenza immediata dell'autorizzazione ad occupare l'ormeggio.

Entro il 31 Dicembre dell'anno in corso e dell'anno successivo, è fatto obbligo all'assegnatario comunicare all'Ufficio competente che nulla è cambiato rispetto alla domanda presentata e si richiede l'uso dell'ormeggio per l'anno successivo, per scritto in carta semplice (o in apposito stampato presso l'Ufficio competente). La mancata comunicazione sarà considerata dall'ufficio quale silenzio-assenso all'utilizzo dell'ormeggio ultimo assegnato.

Nei casi di prima assegnazione, dove risulta comprovato il mancato utilizzo di qualsiasi ormeggio a qualsiasi titolo nella darsena comunale, sarà consentito solo per la prima annualità, il pagamento su base mensile.

Il pagamento per gli anni successivi all'assegnazione dell'ormeggio deve essere effettuato entro e non oltre il 15 Marzo.

Gli avvisi di pagamenti, come altre comunicazioni, oltre alle modalità di invio consentite, saranno inviati prevalentemente a mezzo indirizzo email, che sarà fornito dall'assegnatario (consentito email di familiare). Il mancato adempimento di tale norma comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione ad usufruire del posto di ormeggio, con l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria vigente.

### ARTICOLO 13

#### (Norme generali di divieto e obbligo)

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- b) L'uso dell'imbarcazione deve essere esclusivamente dell'intestatario della domanda di richiesta del posto barca o componente dello stesso nucleo familiare.
- c) E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'ufficio competente.
- d) L'assegnatario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- e) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'autorizzazione all'ormeggio non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Comunale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
- f) La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di autorizzazione all'ormeggio è autorizzata solo dopo la verifica e il parere positivo espresso dall'ufficio competente, la nuova unità di navigazione deve mantenere le caratteristiche della precedente unità e dimensioni compatibili con l'ormeggio concesso.
- g) L'eventuale uso esclusivo da parte di soggetti estranei al nucleo familiare residente assegnatario (parenti, amici, ecc.) deve essere preventivamente comunicato per scritto agli Uffici comunali e non può comunque essere superiore a dieci giorni all'anno. La mancata comunicazione e/o l'uso esclusivo da parte di tali soggetti per periodi superiori a dieci giorni porta alla revoca del posto barca.
- h) L'assegnatario di un ormeggio deve vigilare su di esso e denunciarne l'uso da parte di soggetti diversi non autorizzati, pena l'automatica decadenza dall'assegnazione.
- i) L'ormeggio abusivo da parte di soggetti non autorizzati, comporta la sanzione e la rimozione forzata, a cura dell'Autorità Comunale, dell'unità abusiva.
- j) I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell'unità di loro proprietà, nonché la sanzione prevista.

Sono previsti inoltre i seguenti divieti, obblighi e prescrizioni:

- k) È fatto divieto nelle acque dell'Approdo di balneazione e/o pesca con qualsiasi mezzo.
- l) È vietato a tutte le unità da diporto, salvo caso di forza maggiore, di dare fondo alle ancore, galleggianti, ecc. ecc. in quanto l'utente deve utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio messe a disposizione.
- m) Ogni utente è responsabile della propria unità da diporto ed è suo obbligo provvedere ad un ormeggio a regola d'arte.
- n) È fatto obbligo a tutti gli utenti di proteggere la propria unità da diporto con adeguati e sufficienti parabordi (non di materiale rigido) aventi un diametro minimo di 20 cm., per non danneggiare le barche

- vicine.
- o) È fatto obbligo, durante la sosta e l'ormeggio, la rimozione delle scalmiere, ed ogni altro corpo che possa provocare danni a persone o cose.
  - p) È fatto divieto di tenere i motori "fuori bordo" con il piede alzato, perché detta posizione potrebbe essere pericolosa per le unità da diporto in manovra.
  - q) È consentito alle unità da diporto ormeggiate al pontile, tenere accesi i motori per il tempo strettamente necessario per il riscaldamento dei motori e/o per le prove da riparazioni.
  - r) È vietato porre in moto generatori di corrente e/o i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per la ricarica delle batterie, è fatta eccezione solo per casi espressamente autorizzati.
  - s) È vietato lavare in ambito portuale le imbarcazioni con l'uso di sostanze detergenti schiumose e comunque non biodegradabili.
  - t) Sono vietati tutti i lavori a bordo delle imbarcazioni e tutte le attività rumorose che disturbano la quiete altrui.
  - u) È vietato gettare sia nello specchio d'acqua del porto che sulle banchine o pontili: olio motore, carburante, acque di sentina, acque luride, rifiuti di qualsiasi genere o altro ai sensi dell' art. 71 del Codice di Navigazione.
  - v) È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, cappe, salvagente, reti, ecc.) e, comunque, con oggetti e materiali di qualsiasi genere, le banchine ed i pontili galleggianti.
  - w) È vietato attivare qualsiasi strumento sonoro (radio, mangianastri, etc.) allorché l'imbarcazione è ormeggiata ai pontili, sia nelle ore diurne che notturne.
  - x) All'interno dell'approdo gli animali sono ammessi purché muniti di museruola e guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte quelle precauzioni al fine di evitare che la loro presenza nell'ambito dell'approdo non arrechi molestia e/o disagio, agli altri, rispondendone personalmente.
  - y) L'assegnatario del posto barca è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per tutti i danni eventualmente causati dalla barca e/o dal proprio personale e/o preposti anche nei riguardi di altre persone, di altre barche o bene di proprietà altrui e ad attrezzature portuali nell'ambito dell'Approdo.
  - z) È obbligo dell'assegnatario tenere igienicamente pulito sia il proprio posto che la propria imbarcazione, mantenendo la propria imbarcazione decorosa nel contesto del posto assegnatoli (verniciatura, ecc...).

#### ARTICOLO 14 (servizio traghettamento alle boe)

L'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di traghettamento dal pontile/banchina alle boe comunali, durante il periodo estivo dal 1 luglio al 30 settembre dalle ore 8,30 alle ore 19,30, salvo altre eventuali disposizioni che saranno emanate successivamente.

#### ARTICOLO 15 (Responsabilità)

L'Amministrazione comunale non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle Imbarcazioni, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni comunque di proprietà dell'utente.

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per furti delle imbarcazioni o che dovessero verificarsi nelle unità da diporto, anche delle stesse attrezzature, durante lo stazionamento nello specchio acqueo in concessione o per danni che comunque fossero arrecati da terzi a persone e/o cose.

L'Amministrazione Comunale, non potrà essere ritenuta responsabile per danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, da atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo-marini e forza maggiore in genere.

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure autorizzate, che ormeggino nei posti ancorché assegnati.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni o impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle strutture, attrezzature ed alle altre unità.

È a cura dell'amministrazione comunale, tramite il gestore dei servizi dell'approdo turistico, mettere a

disposizione i seguenti servizi:

-Cime per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto alle catenarie, dei posti riservati ai residenti, mentre l'utente dovrà provvedere con cime proprie all'ormeggio ai pontili galleggianti.

-Assicurazione per la responsabilità civile per danni che si verificassero alle imbarcazioni od alle persone nell'ambito dei pontili galleggianti, per colpa del gestore dei servizi dell'approdo turistico o di personale da esso dipendente causa avarie e danni alle strutture.

I danni provocati a terzi da imbarcazioni assegnatarie del posto barca dovranno essere coperti dall'assicurazione obbligatoria a carico dei singoli assegnatari.

L'Amministrazione comunale non assume alcun obbligo nei confronti degli assegnatari, nei casi di ridotta e/o mancata disponibilità degli ormeggi, in seguito a adempimenti e/o obblighi di Legge.

#### ARTICOLO 16 (Decadenza dell'assegnazione)

La titolarità del posto barca decade per i seguenti motivi:

- a) Rinuncia espressamente comunicata
- b) Mancata occupazione del posto barca non segnalata o giustificata.
- c) Mancato pagamento della quota dovuta nei tempi e nei modi stabiliti a norma dell'art. n. 12.
- d) Mancata osservanza dell'articolo n. 13 lettera b) e lettera g).
- e) Perdita di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione nella graduatoria così come previsti negli artt. 3 e 4.
- f) Violazione delle norme comportamentali indicate nel presente regolamento e/o in quello generale dell'Approdo Turistico vigente.
- g) Decesso del titolare, eccetto nei casi in cui il coniuge superstite intenda proseguire nell'utilizzo dell'ormeggio, previa comunicazione scritta, da recapitare all'ufficio competente entro 30 gg dalla data di decesso del titolare.

Per i motivi di cui ai punti a) e g) si avrà diritto al rimborso in dodicesimi della quota annuale versata e non utilizzata.

#### ARTICOLO 17 (Provvedimenti disciplinari)

La mancata osservanza delle norme comportamentali previste all'art. 13, dai regolamenti e leggi citate prevede le seguenti procedure disciplinari:

- a) Avvertimento verbale: per violazioni generiche di non grave entità
- b) Segnalazione scritta + sanzione per violazioni reiterate all'avvertimento verbale.
- c) Revoca dell'assegnazione: per il ripetersi dei motivi di cui alla lettera b).

I provvedimenti di cui alla lettera a) spettano ai competenti uffici comunali su segnalazione del personale di servizio addetto agli ormeggi.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono di competenza del responsabile del settore nominato a norma dell'art.19, sentito incaricato delegato.

E' ammesso ricorso al Sindaco da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

#### ARTICOLO 18 (Controlli e vigilanza)

Le unità di navigazione autorizzate all'ormeggio devono esporre a bordo l'apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Comunale, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente **art.12**, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: individuazione e numero del posto barca.

La vigilanza e il controllo sono effettuati dall'Ufficio di Polizia Municipale secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP, Tutela ambientale e Demanio, mentre il personale addetto a pontili potrà segnalare all'Ufficio Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico LL.PP. - Demanio, eventuali inadempienze e violazioni.

## ARTICOLO 19 (Responsabili)

Il sindaco con proprio atto affida le responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti relativi alle materie regolate dal presente atto a personale scelto tra i dipendenti Comunali, in caso di mancato affidamento, le suddette responsabilità sono da considerarsi in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP., Tutela ambientale e Demanio.

## ARTICOLO 20 (Sanzioni)

E' prevista la sanzione di € 300,00 per le inosservanze dell'art. 12 e art. 13, applicabile dall'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro.

Nel caso di occupazioni abusive dei posti barca, o qualsiasi altra modalità di ormeggio all'interno dell'approdo, sia alla banchina/pontile sia alle boe, si applica la sanzione di € 1.000,00.

## ARTICOLO 21 (Accettazione)

L'accettazione del posto barca assegnato implica la contestuale accettazione del presente regolamento, nella sua interezza, senza ulteriori avvertimenti.

## ARTICOLO 22 (Norme transitorie)

L'approvazione del presente Regolamento comunale annulla e sostituisce il precedente.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, vengono approvate le tariffe per l'anno successivo e/o di riferimento o confermate quelle attualmente in vigore.

Il presente Regolamento avrà decorrenza dal 01/01/2023. In ogni caso, sino all'approvazione di una nuova graduatoria, sono fatte salve tutte le assegnazioni di fatto che, nel corso dell'anno 2022, hanno adempiuto al versamento richiesto a mezzo formale avviso di pagamento.

## ARTICOLO 23 (Validità della graduatoria)

La graduatoria definitiva ultima approvata avrà validità, sino a quando non sarà formalizzata una nuova graduatoria in applicazione del presente Regolamento.

## ARTICOLO 24 (Modifiche)

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di variare il presente Regolamento per qualsiasi motivo che riterrà necessario al fine di una migliore organizzazione della gestione dello specchio acqueo.